

Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo

Data del protocollo

A MEZZO P.E.C.

Ai Sigg. Sindaci e Commissari

Ai Sigg. Segretari Comunali

Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorali

dei Comuni della provincia di

PALERMO

e, per conoscenza:

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di

PALERMO

CIRCOLARE N. 1

OGGETTO: Indizione di cinque referendum popolari abrogativi *ex* articolo 75 della Costituzione.

Turno ordinario di elezioni amministrative.

Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.

Opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia.

Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 29 di prot. 9536 dell'8 aprile 2022, ha comunicato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, con i quali sono stati indetti, per **domenica 12 giugno 2022**, cinque referendum popolari abrogativi *ex* articolo 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

1) abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;



Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo

- 2) limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- 3) separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
- 4) partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
- 5) abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si rappresenta che, con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 155 del 1° aprile 2022, è stata fissata per il 12 giugno 2022 la data di convocazione dei comizi per le elezioni amministrative del turno annuale 2022 nei Comuni interessati di questa Regione.

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni ed i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei referendum.

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna referendaria si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



B) <u>DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE</u> ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

C) <u>TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER I REFERENDUM</u>

Per i referendum in oggetto gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva **opzione**, da esercitare in occasione di ogni consultazione, e valida limitatamente ad essa.

In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4 della legge 459/2001 nonché dell'articolo 4 del d.P.R. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e, cioè, entro il prossimo 17 aprile 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.



Si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, pubblicizzando il predetto allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

D) <u>ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DEL BUONO STATO DI URNE,</u> <u>CABINE ED ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER L'ARREDAMENTO DEI SEGGI</u>

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.P.R. di indizione dei referendum in oggetto, e quindi entro il 22 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del d.P.R. 361/1957, codesti Sindaci (o codesti Commissari) ovvero gli Assessori delegati, con l'assistenza del Segretario Comunale, devono accertare l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle Sezioni Elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'articolo 42, quinto comma, del d.P.R. 361/1957, una cabina deve essere destinata ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta sopra menzionata dovrà provvedersi, a cura dei Presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva - fornita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. - che sarà, per ciascuna consultazione, dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa e, inoltre, per ciascuno dei cinque referendum, il numero d'ordine progressivo sopraindicato.



E) REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In vista delle consultazioni referendarie in oggetto, si dispone l'inizio della **revisione dinamica straordinaria** delle liste elettorali, di cui all'articolo 32 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione, i responsabili degli Uffici Elettorali di codesti Comuni, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno, entro martedì 26 aprile 2022, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro Comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai Comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un *file* in formato .xml, con le modalità indicate con la circolare ministeriale n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un Comune all'altro, i Comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune di precedente residenza (articolo 4, primo comma, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 28 aprile 2022, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun Comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri Comuni.

Entro l'anzidetto termine del 28 aprile 2022, il responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'articolo 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'articolo 41 del medesimo Testo unico.



Entro domenica 8 maggio 2022, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. 223/1967, il responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, domenica 12 giugno 2022 non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla Commissione Elettorale Circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del Comune.

Entro venerdì 13 maggio 2022, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del d.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo articolo 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, del d.P.R. 223/1967, i Comuni di emigrazione o quelli di immigrazione - dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'Ufficio Elettorale, a cancellare, dalle liste, i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro Comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti - dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del Sindaco (o del Commissario) da pubblicare nell'albo pretorio *online* del Comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i Comuni provvederanno a depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali conseguenti all'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 28 maggio 2022, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.



Entro lo stesso termine di sabato 28 maggio 2022, il responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, e concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si richiama l'attenzione di codesti Comuni anche sul disposto dell'articolo 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

I Sigg.ri Sindaci e Commissari sono invitati ad esercitare una particolare vigilanza, affinché i propri Uffici Elettorali Comunali provvedano a dare esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Si prega di voler fornire un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto

þ